

COMUNE DI RESCALDINA

Provincia di Milano

Statuto Comunale

ADEGUAMENTO AL T.U. D.Lgs 267/2000

- Approvato con Deliberazione C.C. n. 34 del 02.04.2004 esecutiva in data 03.05.2004
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 04.05.2004 al 02.06.2004
- In vigore dal 03.06.2004

- Integrato con Deliberazione C.C. n. 87 del 05.11.2004 esecutiva in data 01.01.2005
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 03.01.2005 al 01.02.2005
- In vigore dal 02.02.2005

- Modificato con Deliberazione cc n. 78 del 26.11.2010 esecutiva in data 11.12.2010
- Pubblicato all'Albo pretorio dal 11.12.2010 al 10.01.2011
- in vigore dal 11.01.2011

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 – Comune
- Art. 2 – Stemma, gonfalone, titolo di Comune
- Art. 3 – Territorio e sede comunale
- Art. 4 – Finalità
- Art. 5 – Pari opportunità
- Art. 6 – Funzioni
- Art. 7 – Esercizio e funzioni delegate
- Art. 8 – Regolamenti
- Art. 9 – Albo pretorio

TITOLO II – ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 10 – Organi

CAPO II – CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 11 – Composizione – funzionamento
- Art. 12 – Sessioni e convocazioni
- Art. 13 – Consiglieri comunali
- Art. 13 bis – Presidenza del Consiglio
- Art. 13 ter – Attribuzioni del Presidente del Consiglio
- Art. 14 – Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente
- Art. 15 – Verifica e modalità delle linee programmatiche
- Art. 16 – Pubblicità delle spese elettorali
- Art. 17 – Gruppi
- Art. 18 – Prerogative delle minoranze consiliari
- Art. 19 – Commissioni permanenti
- Art. 20 – Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali
- Art. 21 – Indennità

CAPO III – GIUNTA COMUNALE

- Art. 22 – Composizione
- Art. 23 – Competenze
- Art. 24 – Funzionamento
- Art. 25 – Divieto generale di incarichi e consulenze

CAPO IV – DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

- Art. 26 – Validità
- Art. 27 – Astensioni

- Art. 28 – Pareri di responsabili dei servizi
- Art. 29 – Pubblicazioni

CAPO V – SINDACO

- Art. 30 – Elezione – funzioni – competenze
- Art. 31 – Attribuzione di amministrazione
- Art. 32 – Attribuzioni di vigilanza
- Art. 33 – Attribuzioni di organizzazione
- Art. 34 – Attribuzioni nei servizi di competenza statale
- Art. 35 – Deleghe del Sindaco
- Art. 36 – Vicesindaco

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I – ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

- Art. 37 – Principi e criteri direttivi
- Art. 38 – Indirizzi del Consiglio Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 39 – Ordinamento degli uffici e dei servizi
- Art. 40 – Direttore Generale
- Art. 41 – Conferimento di funzioni direttive
- Art. 42 – Collaborazioni esterne
- Art. 43 – Determinazioni
- Art. 44 – Risorse umane

CAPO II – SEGRETARIO COMUNALE

- Art. 45 – Funzioni
- Art. 46 – Attribuzioni di coordinamento
- Art. 47 – Responsabilità

TITOLO IV – PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I – INIZIATIVE POPOLARI

- Art. 48 - Partecipazione popolare
- Art. 49 – Consultazioni
- Art. 50 – Istanze
- Art. 51 – Petizioni
- Art. 52 – Proposte
- Art. 53 – Diritti di partecipazione
- Art. 54 – Referendum Comunali
- Art. 55 – Comitato dei garanti
- Art. 56 – Libere forme associative

CAPO II – PUBBLICITA' E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

- Art. 57 – Diritto di accesso e di informazione ai cittadini
- Art. 58 – Partecipazione al procedimento

- Art. 59 – Pubblicità degli atti amministrativi
- Art. 60 – Azione popolare

CAPO III – DIFENSORE CIVICO (abrogato)

- Art. 61 – Istituzione – elezione – durata in carica (**abrogato**)
- Art. 62 – Funzioni (**abrogato**)

TITOLO V – ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I - SERVIZI

- Art. 63 – Servizi pubblici locali
- Art. 64 – Gestione diretta dei servizi pubblici
- Art. 65 – Aziende speciali ed istituzioni
- Art. 66 – Società per azioni o a responsabilità limitata

CAPO II – FORME COLLABORATIVE

- Art. 67 – Principio di cooperazione
- Art. 68 – Convenzioni
- Art. 69 – Consorzi
- Art. 70 – Accordi di programma

TITOLO VI – FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 71 – Ordinamento
- Art. 72 – Attività finanziaria
- Art. 73 – Contabilità e bilancio
- Art. 74 – Controllo interno, di gestione e qualità
- Art. 75 – Revisori dei conti

TITOLO VII – DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 76 – Revisione dello Statuto
- Art. 77 – Adeguamenti regolamentari

TITOLO I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Art. 1 **Comune**

1. Il Comune di Rescaldina è l'Ente di autogoverno della comunità nell'ambito dei principi espressamente enunciati dalle leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni, e dalle norme del presente Statuto che rappresenta il testo fondamentale della propria azione.

2. Il Comune è dotato di autonomia statutaria, di autonomia normativa, di autonomia organizzativa, di autonomia impositiva e finanziaria e di autonomia amministrativa.

3. In questo ambito l'autonomia impositiva potrà tenere conto delle specifiche esigenze di categorie di persone che si trovano in condizioni di particolare bisogno.

Art. 2 **Stemma, gonfalone, titolo di Comune**

1. Il Comune ha, come segno distintivo, un proprio stemma. Nelle cerimonie ufficiali il gonfalone è accompagnato dal Sindaco che indossa la fascia tricolore ed è scortato dalla Polizia Municipale .

2. L'uso dello stemma e del gonfalone è disciplinato dalla legge.

3. L'uso e la riproduzione dello stemma sono consentiti esclusivamente previa autorizzazione della Giunta Comunale.

Art. 3 **Territorio e sede comunale**

1. Il Comune di Rescaldina ha una estensione di Km² 8,18 il cui territorio confina con i comuni di: Cislago a nord, Gerenzano a est, Uboldo a sud-est, Cerro Maggiore a sud, Legnano e Castellanza a ovest, Marnate e Gorla Minore a nord-ovest.

2. Il territorio comunale comprende il capoluogo di Rescaldina, la frazione di Rescalda ed il rione di Ravello.

3. La sede degli organi istituzionali è sita in Rescaldina Piazza Chiesa.

Art. 4 **Finalità**

1. Il Comune rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo civile, sociale ed economico.

2. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:

- a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito;
- b) il sostegno per la più ampia partecipazione della popolazione alle scelte amministrative;
- c) il riconoscimento e la valorizzazione delle libere associazioni e del volontariato quale momento di aggregazione e confronto sui temi di interesse della comunità locale;

- d) la promozione di un sistema che assicuri al cittadino libero accesso alle informazioni sulla vita amministrativa e sull'attività dell'Ente e realizzi il pieno e paritario uso dei servizi pubblici, senza distinzioni dovute alle condizioni economiche e sociali, al sesso, alla religione ed alla nazionalità;
- e) la tutela e lo sviluppo delle risorse naturali ed ambientali, promuovendo in particolare la valorizzazione ed il mantenimento delle aree boscate presenti nel proprio territorio per garantire alla collettività una migliore qualità della vita;
- f) l'attuazione di idonei strumenti per garantire il diritto alla salute e la tutela della sicurezza sul posto di lavoro;
- g) la difesa dell'ambiente e l'eliminazione di ogni tipo di inquinamento;
- h) la tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale;
- i) il sostegno di attività atte a favorire lo sviluppo culturale della comunità ed a promuovere l'integrazione ed il rispetto tra le varie culture;
- l) lo sviluppo e la promozione dell'attività sportiva in quanto essenziale per la formazione ed il miglioramento della qualità della vita;
- m) la trasparenza, intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul sito istituzionale del comune, delle informazioni concernenti l'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Art. 5 **Pari opportunità**

1. Devono essere assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna nella formazione della Giunta, degli organi collegiali, nonché degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti.

Art. 6 **Funzioni**

1. Il Comune è titolare, secondo il principio di sussidiarietà, di funzioni proprie e di quelle conferite dalle leggi dello Stato e della Regione.

2. Il Comune può svolgere le proprie funzioni anche mediante attività che possono essere esercitate, in modo efficiente ed adeguato, dalla iniziativa autonoma dei cittadini e delle formazioni sociali di essi, secondo le modalità stabilite dal regolamento.

3. Il Comune concorre nei modi previsti dalla legge a definire gli obiettivi della programmazione provinciale, regionale e statale e provvede, per quanto di competenza, alla loro specifica attuazione.

4. Il Comune, con riferimento agli interessi di cui non ha la disponibilità, ha potere di esternazione e rappresentanza nei confronti degli organi degli altri livelli di Governo e di Amministrazione ai quali è attribuito, per legge, il potere di provvedere alla soddisfazione degli stessi.

5. Per l'esercizio delle sue funzioni il Comune impronta la sua azione al metodo della pianificazione e della programmazione. Il Comune attua forme di cooperazione tra Enti per l'esercizio delle attribuzioni proprie, conferite e delegate, secondo i principi della sussidiarietà, dell'economicità, efficienza ed efficacia della gestione e dell'adeguatezza organizzativa.

6. Il Comune disciplina l'attuazione coordinata con gli Enti interessati degli interventi necessari alla tutela ed alla piena integrazione sociale delle persone portatrici di handicap.

Art. 7 **Esercizio e funzioni delegate**

1. La legge può demandare al Comune l'esercizio di funzioni la cui titolarità resta imputata a soggetti diversi.

2. Nel caso in cui il provvedimento di delega non contenga apposite direttive per l'espletamento di dette funzioni, l'esercizio delle stesse è disciplinato dal Regolamento comunale.

3. L'Ente delegante deve provvedere al finanziamento delle funzioni delegate. L'eventuale assunzione a carico del bilancio comunale dei costi derivanti dalla attuazione della delega dovrà essere deliberata dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 8 **Regolamenti**

1. Il Comune, nelle materie e funzioni proprie, esercita la potestà regolamentare nell'ambito dei principi enunciati dalla legge e nel rispetto delle norme statutarie.

2. I regolamenti le cui disposizioni incidono su posizioni giuridiche soggettive possono essere sottoposti a forme di consultazione popolare.

3. Le deliberazioni di approvazione dei regolamenti non possono essere dichiarate immediatamente esecutive. I regolamenti entrano in vigore dopo 10 giorni di pubblicazione della relativa delibera.

4. I regolamenti sono portati a conoscenza della popolazione attraverso idonei mezzi di informazione, che ne mettano in evidenza i contenuti e gli aspetti significativi.

5. Sino all'entrata in vigore dei nuovi regolamenti continuano ad applicarsi le norme vigenti se non in contrasto con le disposizioni del presente Statuto, limitatamente alle materie ad essi espressamente demandate.

Art. 9 **Albo Pretorio**

1. Gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale sono assolti con la pubblicazione nel sito informatico del Comune.

TITOLO II - ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

CAPO I: ORGANI DI GOVERNO

Art. 10 **Organi**

1. Sono organi di governo del Comune: il Consiglio, la Giunta, il Sindaco.
2. Gli amministratori nell'esercizio delle proprie funzioni devono improntare il proprio comportamento a criteri di imparzialità e di buona amministrazione.

CAPO II: CONSIGLIO COMUNALE

Art. 11 **Composizione - funzionamento**

1. Il Consiglio Comunale, dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, è l'organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo; esercita le potestà ed adotta i provvedimenti conferitigli dalla legge, che ne regola l'elezione, la durata e la composizione.

2. Il funzionamento del Consiglio si basa sui seguenti principi quadro:

- . regolarità della convocazione e delle riunioni
- . della pubblicità delle sedute, tranne che nelle ipotesi espressamente stabilite nel regolamento
- . dell'attività delle commissioni
- . della partecipazione del Segretario alle sedute
- . del rispetto dei diritti dei consiglieri, specie quelli che si riferiscono alla presentazione ed alla discussione delle proposte e della garanzia e della partecipazione delle minoranze
- . del diritto di informazione dei cittadini e dei consiglieri.

Il regolamento del Consiglio dà articolazione e sviluppo ai suindicati principi.

3. Il Consiglio discute ed approva con un apposito documento gli indirizzi generali di governo, esercita l'autonomia finanziaria e la potestà regolamentare nell'ambito delle leggi e del coordinamento della finanza pubblica.

4. Il funzionamento del Consiglio è disciplinato dal regolamento approvato con la maggioranza dei due terzi e con maggioranza assoluta in seconda convocazione.

5. Le sedute del Consiglio sono pubbliche; eccezionalmente, solo quando le deliberazioni comportino apprezzamenti sulle qualità, attitudini, merito e demerito delle persone, il Consiglio, a maggioranza assoluta dei votanti, può deliberare di non ammettere il pubblico.

Art. 12 **Sessioni e convocazioni**

1. Il Consiglio Comunale è convocato dal Presidente del Consiglio.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessioni ordinarie e straordinarie.
3. Sono considerate sessioni ordinarie le sedute con all'ordine del giorno le proposte di deliberazione riguardanti l'approvazione del bilancio di previsione, nel rendiconto di gestione e delle linee programmatiche dell'azione di governo.
4. Le sessioni ordinarie devono essere convocate almeno cinque giorni prima del giorno stabilito, mentre quelle straordinarie almeno tre.
5. In caso di urgenza la convocazione può aver luogo con preavviso di almeno 24 ore , ma ogni deliberazione può essere differita al giorno seguente a seguito richiesta della maggioranza dei presenti.
6. Per particolari esigenze, il Consiglio può riunirsi in sede diversa da quella indicata all'art. 3.

Art. 13 **Consiglieri comunali**

1. I consiglieri comunali esercitano la loro funzione senza vincolo di mandato.
2. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge.
3. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende del comune e dagli enti da esso dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
4. L'esercizio del diritto di accesso da parte dei consiglieri è disciplinato dal regolamento.
5. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno inoltre diritto a richiedere la convocazione del Consiglio secondo le modalità di legge, presentare mozioni, interrogazioni anche con richiesta di risposta scritta, altre istanze di sindacato ispettivo sulla attività della Giunta e degli uffici e servizi dell'Ente secondo le procedure stabilite dal regolamento del Consiglio Comunale.
6. Il Comune, nella tutela dei propri diritti ed interessi, assicura l'assistenza in sede processuale ai consiglieri, agli assessori ed al Sindaco che si trovino implicati, in conseguenza di fatti ed atti connessi all'espletamento delle loro funzioni, in procedimenti di responsabilità civile o penale, in ogni stato e grado del giudizio, purché non ci sia conflitto di interesse con l'Ente, fatti salvi comunque i casi di evidente colpa grave o dolo.
7. I consiglieri decadono dalla carica, oltre che nei casi previsti dalla legge:
 - . per assenza ingiustificata a tre sedute consiliari consecutive.
 - . per assenza ingiustificata a cinque sedute di commissione permanente consecutive.Il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative sarà garantito nel regolamento del Consiglio Comunale.

Art. 13 bis **Presidenza del Consiglio**

1. E' facoltà dell'Ente procedere alla nomina del Presidente del Consiglio, secondo quanto previsto al primo comma dell'art. 39 del Testo Unico 267/2000. Il Presidente, che non può essere un componente della Giunta, viene eletto nella

- prima seduta consiliare secondo le disposizioni stabilite nel Regolamento. Qualora non si proceda alla nomina del Presidente del Consiglio, il Sindaco assume le funzioni di Presidente secondo quanto previsto dallo Statuto e dal Regolamento.
2. Il Presidente dura in carica per tutto il mandato elettorale. Può essere revocato prima della scadenza, a seguito di approvazione di mozione di sfiducia, solo per reiterata violazione di legge, dello Statuto, dei Regolamenti o per gravi e reiterati comportamenti pregiudizievoli alla funzionalità ed efficacia dei lavori del Consiglio o lesivi del prestigio dello stesso.
 3. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione, discussione ed approvazione della mozione.
 4. Nella stessa seduta il Consiglio procede alla nomina del sostituto, su precedenza su qualsiasi altro argomento inserito all'ordine del giorno, con le modalità previste dal regolamento.
 5. Al Presidente è fatto divieto di assumere o esercitare ogni altra funzione o incarico all'interno dell'ente o in organismi o enti esterni dipendenti o sottoposti a controllo o a vigilanza del Comune, che non competano loro per effetto della carica rivestita.
 6. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le funzioni vicarie sono svolte dal consigliere anziano ed in sua assenza o in caso di rifiuto dal consigliere che occupa il posto immediatamente successivo nella graduatoria di anzianità, a condizioni che non sussistano le cause d'incompatibilità indicate al precedente comma 1.

Art. 13 ter **Attribuzioni del Presidente del Consiglio**

1. Il Presidente del Consiglio:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale;
- b) convoca e fissa le date delle riunioni del Consiglio, sentito il Sindaco; presiede la seduta e ne dirige i lavori;
- c) decide sull'ammissibilità delle questioni pregiudiziali e delle eccezioni procedurali salvo che non intenda promuovere sulle stesse la decisione del Consiglio;
- d) ha poteri di polizia nel corso dello svolgimento delle sedute consiliari;
- e) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;
- f) insedia le commissioni consiliari se costituite e vigila sul loro funzionamento;
- g) assicura adeguata e preventiva informazione ai capigruppo consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.
- h) esercita ogni altra funzione demandatagli dallo Statuto o dai regolamenti dell'ente.

2. Il Presidente del Consiglio esercita la sua funzione con imparzialità, nel rispetto delle prerogative del Consiglio e dei diritti dei singoli consiglieri.

Art. 14 **Linee programmatiche dell'azione di governo dell'Ente**

1. Il Sindaco predisporre il programma avente ad oggetto i progetti e le azioni da realizzarsi nel corso del mandato, attraverso un confronto con gli assessori e con i responsabili di servizio, nel rispetto dei ruoli propri di ognuno di detti soggetti, coinvolgendo il Segretario del comune cui spetterà indicare i percorsi più idonei sotto il profilo giuridico per il conseguimento dei progetti e delle azioni programmati.

2. Ogni consigliere può concorrere alla definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti e modifiche da presentarsi almeno cinque giorni prima della seduta consiliare.

3. Il Sindaco sottopone alla Giunta una proposta organica di programma da presentare al Consiglio Comunale entro novanta giorni dall'avvenuta elezione.

4. Il documento contenente le linee programmatiche dell'azione amministrativa e gli adeguamenti successivi sono sottoposti al parere della conferenza dei capigruppo ed approvati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, con unica votazione per appello nominale.

5. Il documento così approvato costituisce il principale atto d'indirizzo dell'attività amministrativa e riferimento per l'esercizio della funzione di controllo politico-amministrativo del Consiglio. Ogni successivo atto adottato deve essere conforme al programma di mandato, tranne che questo non sia oggetto di preliminare modifica.

6. Il programma deve essere trasmesso ad ogni consigliere almeno venti giorni prima della seduta consiliare.

7. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare per l'approvazione il documento di rendicontazione dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

Art. 15

Verifica e modifica delle linee programmatiche

1. Momenti di naturale e periodica verifica del programma di mandato saranno quelli rappresentati:

- a) dall'approvazione del bilancio di previsione pluriennale e dalla relazione previsionale e programmatica
- b) dalla salvaguardia degli equilibri di bilancio e assestamento.

2. Almeno la metà dei consiglieri può richiedere in ogni momento la verifica dell'attuazione del programma di mandato, indicando specificatamente le parti dello stesso il cui stato di attuazione sia da ritenersi non conforme al programma.

Art. 16

Pubblicità delle spese elettorali

1. Entro tre giorni dalla accettazione delle liste e delle candidature dovrà essere presentata la dichiarazione preventiva delle spese per la campagna elettorale, mentre il rendiconto delle spese dovrà essere presentato entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti e pubblicato all'albo pretorio comunale.

Art. 17

Gruppi

1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi secondo quanto previsto dal regolamento.

2. Il gruppo è formato dai consiglieri appartenenti alla stessa lista qualunque ne sia il numero degli eletti.

3. Possono essere costituiti altri gruppi con un minimo di 3 consiglieri, salvo i casi di gruppi che si riconoscano in partiti o gruppi politici rappresentati in Parlamento.

4. La nomina dei capigruppo dovrà essere comunicata tempestivamente al Segretario Comunale, in mancanza sarà considerato capogruppo il consigliere che all'interno della lista ha riportato la cifra individuale più alta.

5. E' istituita la conferenza dei capigruppo quale organo di consulenza del Sindaco e del Presidente del Consiglio per argomenti di carattere generale ed il regolamento disciplinerà le modalità di convocazione ed il funzionamento.

6. Ai gruppi consiliari devono essere garantiti idonei mezzi per il loro funzionamento, con eventuali risorse finanziarie. Le modalità di utilizzo saranno disciplinate da apposito regolamento.

Art. 18

Prerogative delle minoranze consiliari

1. Le minoranze consiliari sono garantite nell'esercizio dei diritti e nella partecipazione alla vita ed alla dialettica democratica secondo le disposizioni stabilite dal regolamento che disciplina la costituzione di commissioni di:

- controllo circoscritto comunque alla richiesta di riesame;
- garanzia riguardante situazioni o persone che richiedano una particolare tutela ai fini dell'emanazione di successivi provvedimenti;

2. Spetta ai gruppi delle minoranze consiliari, la presidenza delle commissioni consiliari di cui al precedente comma, se individuate dal regolamento, e quelle indicate al successivo art. 20.

3. Non è consentito nominare negli organi collegiali degli enti, delle aziende ed istituzioni dipendenti dall'Ente, nonché in tutte le commissioni anche a carattere consultivo, un rappresentante delle opposizioni diverso da quello indicato dalle stesse.

Art. 19

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio per l'esercizio delle proprie funzioni, si articola in commissioni consiliari permanenti, assicurando la rappresentanza proporzionale a tutti i gruppi in esso presenti. La costituzione, le modalità di voto, le norme di composizione e di funzionamento delle commissioni nonché le competenze, sono stabilite dal Regolamento. Alle commissioni permanenti sono sottoposte, per l'esame preliminare, le proposte di deliberazione del Consiglio.

2. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.

3. Le commissioni consiliari sono nominate dal Presidente del Consiglio sulla base delle designazioni vincolanti dei capigruppo consiliari.

4. Il capogruppo consiliare ha facoltà in ogni momento di proporre la sostituzione del rappresentante o dei rappresentanti del gruppo nelle commissioni consiliari.

5. Il consigliere comunale ha diritto di partecipare ad una commissione consiliare.

6. Ogni gruppo consiliare cui aderiscono consiglieri di entrambi i sessi deve favorire la presenza nelle commissioni consiliari permanenti complessivamente considerate, di entrambi i sessi.

7. Il Sindaco e gli assessori possono, per quanto di competenza e se richiesto, partecipare alle sedute delle commissioni, così come i responsabili dei servizi, solo se espressamente richiesti dal coordinatore.

8. Le commissioni consiliari permanenti hanno diritto di ottenere dagli uffici dell'ente e da quelli degli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o sottoposti a controllo o vigilanza e da tutti gli altri organi, le informazioni relative alle materie di rispettiva competenza.

9. Alle richieste delle commissioni consiliari non può essere opposto il segreto d'ufficio o il riserbo, salvo che per le categorie di atti esattamente individuate nel regolamento.

Art. 20

Commissioni consiliari straordinarie, temporanee e speciali

1. Il Consiglio può istituire, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, commissioni consiliari straordinarie, temporanee, speciali, di indagine e di inchiesta, determinando nell'atto di istituzione i compiti, la composizione, la durata, i poteri di indagine eventualmente conferiti, le modalità di funzionamento e la dotazione di beni, servizi, strutture e personale che sia ritenuta necessaria all'espletamento del mandato.

2. I lavori delle commissioni così nominate devono compiersi nel termine assegnato, salvo motivate proroghe concesse dal Consiglio Comunale, pena la decadenza automatica della commissione.

3. I lavori delle commissioni si concludono con la presentazione, mediante deposito in segreteria a disposizione del Consiglio entro il termine fissato, di una relazione a cura del presidente della commissione.

4. E' facoltà dei commissari dissenzienti presentare relazioni di minoranza nelle stesse forme e termini della relazione della commissione.

5. La relazione della commissione e quelle eventuali di minoranza devono essere sottoposte all'esame del Consiglio per l'assunzione di provvedimenti nella prima seduta successiva a quella dell'avvenuto deposito.

Art. 21

Indennità

1. Agli amministratori sono riconosciute le indennità nei limiti stabiliti dalla legge con provvedimenti del Consiglio, della Giunta o del responsabile di servizio secondo le rispettive competenze.

2. I consiglieri hanno diritto a percepire il gettone di presenza soltanto per la partecipazione ai consigli, alle commissioni di cui ai precedenti art. 19 e 20, alla conferenza dei capigruppo ed alla commissione di garanzia e controllo.

3. Ai componenti esterni delle commissioni comunali è possibile riconoscere il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per il personale statale.

4. Il regolamento disciplina le modalità di trasformazione del gettone di presenza in indennità su richiesta dei consiglieri ed i rimborsi spese ed indennità di missione degli amministratori.

CAPO III: GIUNTA COMUNALE

Art. 22 Composizione

1. La Giunta Comunale è composta dal Sindaco e da un numero di assessori, compreso il vicesindaco, nel limite massimo previsto dalla Legge.
2. Della Giunta devono far parte assessori di entrambi i sessi.
3. Il Sindaco nomina il vicesindaco e gli assessori prima dell'insediamento del Consiglio Comunale.
4. Possono essere nominati assessori sia i consiglieri comunali, sia cittadini non facenti parte del Consiglio purché in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di consigliere comunale; la carica di assessore è compatibile con quella di consigliere comunale.
5. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del Sindaco.
6. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni ed organismi interni ed esterni all'ente, se non nei casi espressamente previsti dalla legge.
7. La Giunta all'atto dell'insediamento esamina le condizioni di eleggibilità e compatibilità dei propri componenti.
8. Gli assessori non consiglieri comunali partecipano ai lavori del Consiglio senza diritto al voto e senza concorrere a determinare il numero legale per la validità delle riunioni. Hanno diritto di accedere alle informazioni necessarie all'espletamento del mandato e di depositare proposte rivolte al Consiglio.
9. Gli assessori comunque nominati non possono presentare interrogazioni e mozioni.
10. L'assessore decade se senza congrua motivazione non partecipa a n. 3 sedute consecutive.

Art. 23 Competenze

1. La Giunta attua il programma politico-amministrativo approvato dal Consiglio; svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso, riferisce annualmente al Consiglio sulle proprie attività e sullo stato di attuazione dei programmi;
2. In generale la Giunta compie tutti gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo che non siano riservati al Consiglio e che non rientrino nelle competenze del Sindaco. In particolare:
 - a) in materia di gestione delle risorse umane:
 - adotta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, su proposta dei responsabili apicali;
 - determina le dotazioni organiche ed approva il programma annuale e triennale delle assunzioni;
 - nomina le commissioni per le selezioni pubbliche ed interne, approva le relative graduatorie ed assegna il personale al servizio di competenza;
 - nomina la delegazione di parte pubblica ed approva gli accordi di contrattazione collettiva decentrata integrativa;
 - nomina l'O.I.V. ed adotta la metodologia per la misurazione e la valutazione delle performance e dei risultati dei dipendenti;
 - assegna i limiti di ore straordinarie da assegnare ai diversi settori;

- b) in materia di programmazione economico-finanziaria:
- approva il piano esecutivo di gestione e le relative variazioni;
 - approva i prelievi dal fondo di riserva dandone comunicazione al Consiglio;
 - assume in via d'urgenza variazioni al bilancio di previsione e le sottopone al Consiglio per la ratifica entro sessanta giorni e, comunque, entro il 31 dicembre dell'esercizio di riferimento;
 - approva lo schema di bilancio di previsione e la relazione previsionale e programmatica da sottoporre al Consiglio,
 - approva la relazione illustrativa al conto consuntivo, con la quale esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti;
 - assume i mutui previsti negli atti fondamentali del Consiglio;
 - determina gli indicatori ed i modelli di rilevazione del controllo di gestione;
 - determina le tariffe dei beni e dei servizi sulla base della disciplina generale approvata dal Consiglio compresi quelli a domanda individuale, nonché il tasso di copertura dei costi;
 - determina l'entità delle anticipazioni di tesoreria;
- c) in materia di programmazione dell'acquisizione dei fattori produttivi:
- approva la programmazione di forniture e di servizi ed i capitolati speciali d'appalto per le forniture di beni e per l'appalto di servizi;
- d) in materia di opere pubbliche:
- approva gli studi di fattibilità e, purché conformi agli strumenti urbanistici, i progetti preliminari delle opere pubbliche per la formazione del programma triennale ed annuale delle opere pubbliche;
 - approva, nel rispetto della programmazione triennale ed annuale approvata dal Consiglio, i progetti definitivi ed esecutivi delle opere pubbliche, nonché i relativi certificati di regolare esecuzione e di collaudo;
 - approva le varianti d'importo superiore al 5% o inferiore ma che alterino la sostanza del progetto;
 - nomina le commissioni per le gare di appalto concorso;
 - approva i certificati di collaudo relativi ai piani di lottizzazione;
- e) in materia di gestione del patrimonio:
- dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni relativamente ai beni mobili anche registrati e di valori mobiliari;
 - approva l'inventario dei beni di proprietà dell'Ente ed i suoi aggiornamenti;
- f) in materia di contenzioso:
- autorizza il Sindaco a stare in giudizio come attore, convenuto e/o terzo – nella sua qualità di legale rappresentante pro-tempore del Comune – provvedendo alla nomina dei difensori ed approva transazioni e rinunce alle liti;
- g) in materia elettorale:
- fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - delimita ed assegna gli spazi per i partecipanti alle consultazioni elettorali e referendarie;
3. Spetta inoltre alla Giunta:
- concedere contributi straordinari e il patrocinio ad iniziative e manifestazioni culturali e sportive;
 - deliberare in materia di toponomastica stradale;
 - richiedere la concessione di contributi per la realizzazione di opere, interventi o programmi di intervento;
 - costituire le commissioni che la legge o i regolamenti non attribuiscono alla competenza del Consiglio;

- classificare i diversi tipi di strade comunali.

Art. 24 **Funzionamento**

1. L'attività della Giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori, secondo quanto disposto dall'art. 35.
2. Il Sindaco dirige e coordina l'attività della Giunta ed assicura l'unità dell'indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
3. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
4. Le deliberazioni adottate dalla Giunta sono comunicate ai capigruppo consiliari al momento della pubblicazione:
5. La Giunta adotta un proprio regolamento interno.

Art. 25 **Divieto generale di incarichi e consulenze**

1. A tutti gli amministratori comunali è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso il Comune, nonché presso enti, aziende ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza dello stesso.
2. E' fatto altresì divieto ai medesimi soggetti di cui al primo comma di effettuare a favore dell'Ente donazioni in denaro, beni mobili o immobili o altre unità per tutto il periodo di espletamento del mandato.
3. I componenti della Giunta aventi competenza in materia urbanistica, edilizia e lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nell'ambito del territorio comunale.

CAPO IV: DELIBERAZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Art.26 **Validità**

1. Il Consiglio Comunale delibera validamente con l'intervento della metà dei componenti assegnati ed a maggioranza assoluta dei presenti, salvo maggioranze speciali previste espressamente da leggi e dallo Statuto. Nelle sedute di seconda convocazione è sufficiente la presenza di almeno un terzo dei componenti del consesso.
2. Le deliberazioni della Giunta sono valide con l'intervento della metà dei componenti in carica e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità di voto prevale quello del Sindaco o di chi per lui presiede la seduta.
3. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone quando venga esercitata la facoltà discrezionale fondata sulla valutazione delle qualità soggettive delle persone o delle azioni da questi svolte.
4. Le deliberazioni riportano il voto ed il motivo del medesimo, se richiesto, e sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario.
5. Le sedute di Consiglio Comunale sono valide anche senza il numero legale durante la discussione delle interrogazioni.

Art. 27
Astensioni

1. Gli amministratori devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

2. Il medesimo obbligo di astensione sussiste inoltre da parte dei responsabili degli uffici e dei servizi in relazione ai pareri da esprimere sugli atti deliberativi ed agli atti di gestione di propria competenza.

Art. 28
Pareri dei responsabili dei servizi

1. Su ogni proposta di deliberazione, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile del servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile.

2. In caso di assenza o impedimento del responsabile, i pareri sono espressi dal dipendente che ha ricevuto apposita delega o con maggiore anzianità di servizio nella qualifica immediatamente inferiore.

3. I pareri, obbligatori ma non vincolanti, sono inseriti nella deliberazione.

4. I responsabili di cui al comma 1 rispondono, in merito ai pareri espressi, in via amministrativa e contabile.

Art. 29
Pubblicazioni

1. Tutte le deliberazioni degli organi collegiali, le ordinanze a carattere generale e le determinazioni sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

CAPO V: SINDACO

Art. 30
Elezione - funzioni - competenze

1. Il Sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del Comune ed Ufficiale di Governo, esercita le funzioni attribuitegli dalla legge e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune.

2. La legge disciplina le modalità per l'elezione, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di Sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 31

Attribuzioni di Amministrazione

1. Il Sindaco, quale capo del Governo Locale, ha la rappresentanza generale dell'Ente, compresa quella legale ed esercita funzioni di amministrazione e di sovrintendenza. In particolare:

- a) nomina e revoca il Segretario Comunale con le modalità stabilite dalla legge;
- b) nomina e revoca i responsabili degli uffici e dei servizi, dando comunicazione dei provvedimenti adottati ai capigruppo
- c) può nominare un vicesegretario, se previsto dall'organico dell'ente, individuato fra i funzionari apicali in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica di segretario comunale;
- d) attribuisce gli incarichi di collaborazione esterna ad alta specializzazione secondo le modalità previste dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) nomina, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, e revoca i rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni entro i termini di scadenza del precedente incarico, ovvero entro gli eventuali termini diversi previsti da disposizioni normative;
- f) coordina e riorganizza, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio, gli orari degli esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici localizzati sul territorio al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze degli utenti;
- g) compie gli atti conservativi dei diritti del Comune;
- h) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del Comune;
- i) promuove, conclude e sottoscrive accordi di programma e stipula nell'interesse dell'Ente le convenzioni con altri enti pubblici;
- j) rappresenta il Comune in seno all'assemblea consortile e delle società partecipate;
- k) partecipa alla conferenza dei Sindaci dell'Azienda Sanitaria Locale di appartenenza;
- l) attribuisce le funzioni di messo comunale;
- m) convoca i comizi per i referendum comunali;
- n) determina gli orari di apertura al pubblico degli uffici comunali;
- o) emette ordinanze ingiuntive per l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria.

2. Il Sindaco, quale autorità di pubblica sicurezza, impartisce direttive agli addetti al servizio di polizia locale e rilascia le autorizzazioni di pubblica sicurezza; il Comandante del Corpo di polizia locale risponde verso il Sindaco dell'organizzazione della disciplina e delle modalità di impiego tecnico-operativo degli addetti al servizio.

3. Gli atti del Sindaco non diversamente denominati dalla legge o dallo Statuto assumono il nome di "decreti".

4. Il Sindaco prima di assumere le funzioni presta giuramento innanzi al Consiglio Comunale, nella prima riunione, pronunciando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione, le leggi della Repubblica e l'ordinamento del Comune e di agire per il bene di tutti i cittadini"

5. Oltre alle competenze di legge, il Sindaco svolge gli ulteriori compiti attribuiti dal presente Statuto e dai regolamenti quale organo di amministrazione e di vigilanza, oltre ad esercitare i poteri di autoregolamentazione delle competenze connesse all'ufficio.

Art. 32

Attribuzioni di vigilanza

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza:

- a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;
- b) promuove indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;
- c) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società partecipate, tramite i rappresentanti legali delle stesse, e ne informa il Consiglio Comunale;
- d) collabora con i revisori dei conti del Comune per definire modalità di svolgimento delle loro funzioni nei confronti delle istituzioni;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società partecipate, svolgano le loro attività secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio ed in coerenza con quelli attuativi espressi dalla Giunta.

Art. 33

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:

- a) convoca e presiede la Giunta e ne fissa l'ordine del giorno, secondo le modalità previste dal regolamento
- b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare dallo stesso presiedute, nei limiti previsti dalla legge;
- c) impartisce direttive al Segretario Comunale ovvero al Direttore Generale, in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;

art. 34

Attribuzioni nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco quale Ufficiale di Governo:

- a) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali attribuite dalla legge al Comune;
- b) emana le ordinanze contingibili ed urgenti a salvaguardia dell'incolumità pubblica e negli altri casi di emergenza previsti dalla legge;
- c) informa la popolazione sulle situazioni di pericolo o comunque connesse con esigenze di protezione civile avvalendosi dei mezzi tecnici previsti nei piani e programmi di protezione civile e comunque con ogni altro mezzo.

Art. 35

Deleghe del Sindaco

1. Il Sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con delega a firmare atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua pertinenza la firma di tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

2. Nel rilascio delle deleghe di cui ai precedenti commi il Sindaco uniformerà i suoi provvedimenti al principio per cui spettano agli assessori i poteri di indirizzo e di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai responsabili degli uffici e dei servizi.

3. Il Sindaco può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore ogni qualvolta, per motivi di coordinamento e funzionalità, lo ritenga opportuno.

4. Le deleghe e le eventuali modificazioni di cui ai precedenti commi devono essere fatte per iscritto e comunicate al Consiglio nella prima adunanza immediatamente successiva.

5. Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili di fronte al Sindaco secondo quanto disposto dal presente Statuto.

6. Gli Assessori, cui sia stata conferita la delega, depositano nei casi previsti dalla legge la firma presso gli organi competenti per eventuali legalizzazioni.

7. Il Sindaco, quando particolari motivi lo esigano, può delegare a tempo determinato ad uno o più Consiglieri l'esercizio di funzioni amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi e ne dà comunicazione al Consiglio. Il consigliere delegato svolge gratuitamente compiti di collaborazione senza assumere atti con rilevanza esterna o adottare atti di gestione spettanti agli organi burocratici.

8. Il Sindaco può altresì conferire delega al Segretario ed al personale comunale secondo le modalità previste dal regolamento e nel rispetto della legislazione vigente.

Art. 36 **Vicesindaco**

1. Il Sindaco, con proprio provvedimento, assegna le funzioni di Vicesindaco ad un assessore delegato a sostituirlo in caso di assenza od impedimento temporaneo, nonché in tutti gli altri casi previsti dalla legge. In assenza del ViceSindaco le sue funzioni sono svolte dagli altri assessori, secondo il criterio dell'età anagrafica.

2. Chi sostituisce il Sindaco esercita anche le funzioni di Ufficiale di Governo.

TITOLO III – ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

CAPO I: ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 37 **Principi e criteri direttivi**

1. L'attività amministrativa del Comune è ispirata al criterio della separazione dei compiti di indirizzo e controllo con quelli di gestione: i primi di competenza degli organi di governo, i secondi spettanti al Segretario Comunale, al Direttore Generale ed ai responsabili apicali.

2. L'organizzazione della struttura comunale si ispira ai criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità.

3. Le dotazioni organiche devono essere previste per contingenti complessivi delle varie qualifiche e profili professionali in modo da favorire la massima flessibilità delle strutture e per assicurare il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro.

4. I rapporti col personale, per quanto riguarda gli aspetti sindacali, saranno tenuti con la Rappresentanza Sindacale Unitaria interna.

Art. 38

Indirizzi del Consiglio Comunale per l'ordinamento degli uffici e dei servizi

1. Il Consiglio Comunale determina nell'ambito dei principi stabiliti dallo Statuto gli indirizzi ed i criteri direttivi cui la Giunta uniformerà i contenuti del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Nell'esercizio di tale attribuzione in particolare il Consiglio Comunale provvede a:

- a) definire le linee essenziali dell'organizzazione dell'Ente, nonché i criteri per il dimensionamento della dotazione organica in funzione delle esigenze operative dei servizi e della attuazione del programma politico-amministrativo
- b) stabilire eventuali limiti e forme di controllo della spesa del personale
- c) fissare i limiti del ricorso alla dirigenza esterna ed al personale a contratto
- d) prevedere l'eventuale istituzione in organico di posti di qualifica dirigenziale

3. Gli atti di indirizzo in materia di personale fanno parte necessariamente del documento contenente le linee programmatiche dell'amministrazione da sottoporre all'approvazione del Consiglio

Art. 39

Ordinamento degli uffici e dei servizi

1. La struttura organizzativa, la dotazione organica, le procedure di assunzione del personale, le modalità concorsuali ed i requisiti di accesso all'impiego sono disciplinati in uno o più regolamenti, in conformità alle disposizioni di legge, dello statuto e nel rispetto delle norme dei contratti collettivi nazionali di lavoro per il personale degli enti locali.

2. La struttura organizzativa si articola in unità operative aggregate, secondo criteri di omogeneità, in ambiti o aree progressivamente più ampi, in modo da conseguire il coordinato esercizio di funzioni tra loro omogenee.

3. La dotazione organica e l'organigramma del personale sono qualitativamente e quantitativamente dimensionati in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dal comune ed alle disponibilità finanziarie dell'ente.

4. Nei regolamenti sono previste forme di coordinamento dell'attività degli uffici, nonché disciplinate la mobilità interna del personale e la formazione professionale, con l'obiettivo di conseguire la piena integrazione e complementarità tra i vari settori di attività dell'ente, nel rispetto dei principi di imparzialità, tempestività, economicità e celerità dell'azione amministrativa.

5. I servizi e gli uffici operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità

6. Gli orari degli uffici aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini

Art. 40

Direttore Generale

1. Il Comune può convenzionarsi con altri enti locali aventi complessivamente una popolazione superiore a 15.000 abitanti al fine di nominare un Direttore Generale.

2. L'incarico deve essere conferito a persona di comprovata professionalità ed esperienza, al di fuori della dotazione organica del personale e per un periodo non eccedente il mandato amministrativo del Sindaco.

3. La convenzione disciplina le modalità di nomina del Direttore, i requisiti richiesti, le cause di cessazione anticipata dell'incarico, i criteri per la determinazione del trattamento economico e della ripartizione dei costi fra gli enti convenzionati e quant'altro necessario a disciplinare il rapporto di lavoro e le prestazioni, regolando nel contempo i rapporti e la suddivisione delle competenze con il Segretario comunale.

4. Il Direttore generale risponde del proprio operato direttamente al Sindaco, da cui riceve direttive ed indirizzi per l'attuazione degli obiettivi e del programma dell'amministrazione.

5. Egli è responsabile dell'andamento complessivo dell'attività gestionale, dell'efficienza ed efficacia dell'azione di governo dell'ente. A tal fine il Direttore:

- a) collabora con l'amministrazione nella predisposizione della relazione previsionale e programmatica e dello schema del bilancio annuale e pluriennale, nonché dei piani e dei programmi amministrativi;
- b) predispone, d'intesa con il Sindaco e la Giunta, la proposta del piano esecutivo di gestione e definisce il piano dettagliato degli obiettivi;
- c) verifica nel corso dell'esercizio finanziario, d'intesa con gli organi preposti al controllo di gestione, lo stato di attuazione dei piani e programmi e propone le eventuali modifiche ed integrazioni;
- d) sovrintende alla gestione e coordina l'attività dei responsabili degli uffici e dei servizi attraverso direttive operative, disposizioni ed altre forme di coordinamento da adottare comunque nel rispetto delle autonome prerogative e competenze degli stessi;
- e) formula la proposta dei criteri per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, adotta le relative misure attuative e propone lo schema organizzativo in conformità alle direttive ricevute;
- f) presenta alla Giunta, nei termini prefissati, la relazione sull'andamento della gestione dell'esercizio precedente per ciascun settore di attività dell'Ente;
- g) esercita ogni altra competenza attribuitagli dal regolamento, dal Sindaco e dalla Giunta.

6. Il Sindaco, quando non risulti stipulata la convenzione e previa deliberazione della Giunta Comunale, può attribuire in tutto o in parte le relative funzioni al Segretario comunale per l'intero periodo del mandato amministrativo.

Art. 41

Conferimento di funzioni direttive

1. Il Sindaco provvede a nominare tra i dipendenti dell'Ente, secondo criteri di competenza e professionalità, i responsabili dei servizi. La nomina ha durata non superiore a quella del mandato del Sindaco ed è disposta non oltre sessanta giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali la nomina s'intende confermata.

2. I Responsabili dei servizi continuano, dopo la cessazione del mandato del Sindaco, ad esercitare le relative funzioni fino alla riconferma ovvero all'attribuzione dell'incarico di responsabile ad altro soggetto.

3. Gli incarichi di responsabili dei servizi possono essere anticipatamente revocati nei casi previsti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

4. Spettano ai responsabili la direzione degli uffici e dei servizi e tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, non ricompresi espressamente dalla legge e dallo statuto tra le competenze degli organi di governo dell'Ente e non rientranti tra le funzioni del Segretario o del Direttore Generale.

5. Essi sono direttamente responsabili, in via esclusiva, dell'attuazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi istituzionali, della correttezza amministrativa, della efficienza e dei risultati della gestione.

6. Nell'ambito dei servizi cui sono preposti e secondo le modalità stabilite dai regolamenti, ai responsabili spetta in particolare:

- a) la presidenza di commissioni di gara e di concorso qualora le commissioni non siano state costituite con provvedimento di Giunta;
- b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
- c) l'adozione delle determinazioni a contrattare che devono sempre precedere l'avvio delle procedure di cui alla precedente lettera b);
- d) la stipulazione dei contratti nell'esclusivo interesse dell'Ente;
- e) l'adozione degli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa e di acquisizione delle entrate, in conformità agli atti di programmazione adottati dall'organo politico e nei limiti della dotazione finanziaria assegnata;
- f) assumere gli atti di amministrazione e gestione del personale assegnato alla propria struttura, con esclusione di quelli attribuiti dal regolamento al servizio personale;
- g) rilasciare i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, compresi quelli edilizi anche se richiedono valutazioni discrezionali;
- h) adottare tutti i provvedimenti in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico-ambientale;
- i) svolgere qualsiasi altra attribuzione prevista dalla legge, dal presente statuto, dai regolamenti o delegata dal Sindaco.

7. Sono di competenza dei responsabili gli atti costituenti manifestazione di giudizio e di conoscenza, le attestazioni, le certificazioni, le comunicazioni, le diffide, i verbali, le autenticazioni e le legalizzazioni, nonché l'applicazione delle sanzioni amministrative e l'emissione di atti ingiuntivi per il recupero dei crediti del Comune.

8. I responsabili dei servizi provvedono ad assegnare ai dipendenti addetti al proprio servizio la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, secondo le disposizioni dell'apposito regolamento.

9. Gli atti dei responsabili dei servizi non sono soggetti ad avocazione, riforma o revoca da parte del Sindaco; a questi è consentito, in caso d'inerzia e previa diffida, di nominare un commissario "ad acta" o richiedere l'avocazione da parte del Segretario, sulla base di quanto stabilito dal regolamento degli uffici e dei servizi.

10. La responsabilità di un servizio può essere attribuita anche al Segretario comunale.

Art. 42

Collaborazioni esterne

1. Il Comune, ove non si possa far fronte con personale in servizio e solo in assenza di professionalità analoghe presenti all'interno dell'Ente, può avvalersi di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità ovvero per la copertura dei posti di responsabile di servizio, previa deliberazione motivata da parte della Giunta, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire.

2. Le norme regolamentari disciplinano la durata, il trattamento economico e le modalità per il conferimento dell'incarico e l'eventuale revoca dello stesso.

3. Le collaborazioni esterne non possono avere una durata superiore al mandato del Sindaco e non costituiscono diritto per l'immissione in ruolo.

Art. 43 **Determinazioni**

1. I provvedimenti di competenza del Segretario Comunale, del Direttore Generale e dei responsabili dei servizi assumono la denominazione di “determinazioni” .

2. Al servizio di segreteria è attribuito il compito di numerare e classificare unitariamente le determinazioni con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia, la materia e l'ufficio di provenienza.

3. Qualora le determinazioni comportino un impegno di spesa devono essere trasmesse al servizio finanziario e restituite con la registrazione dell'impegno contabile.

4. A seguito dell'inserimento nella raccolta le determinazioni diventano esecutive e vengono trasmesse al messo comunale per la tempestiva pubblicazione all'Albo Pretorio.

5. L'elenco delle determinazioni viene trasmesso mensilmente alla Giunta ed ai Capigruppo.

Art. 44 **Risorse umane**

1. Il Comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni delle risorse umane attraverso l'ammodernamento e lo sviluppo delle strutture, la formazione e la qualificazione professionale.

2. Le sanzioni disciplinari nei confronti del personale dipendente e il procedimento per la loro applicazione sono regolati dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro. Nel regolamento in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi è individuato l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari.

3. Il personale non può svolgere alcun tipo di attività lavorativa esterna senza autorizzazione. Nel regolamento sono individuate le modalità per il rilascio dell'autorizzazione per lo svolgimento di attività non conflittuali con gli interessi dell'Ente.

4. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale dipendente sono disciplinati dalla legge, dalla contrattazione collettiva nazionale e dalla contrattazione collettiva decentrata integrativa.

CAPO II: SEGRETARIO COMUNALE

Art. 45 **Funzioni**

1. Il Segretario, che dipende funzionalmente dal Sindaco, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico – amministrativa nei confronti degli organi dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

2. Il Segretario, oltre alle funzioni previste dalla legge e dal regolamento o attribuitegli dal Sindaco:

- attesta, su dichiarazione del messo comunale, l'avvenuta pubblicazione all'Albo oltre all'esecutività di provvedimenti ed atti del Comune;
- presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum;

- riceve l'atto di dimissioni del Sindaco, del Presidente del Consiglio e le mozioni di sfiducia;
 - attribuisce la responsabilità dell'istruttoria degli atti di competenza comunale;
3. Lo stato giuridico ed il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Compete al Segretario comunale un elemento di retribuzione aggiuntivo rapportato alla gravosità delle attribuzioni conferite dal Sindaco.

Art. 46 **Attribuzioni di coordinamento**

1. Il Segretario, in mancanza della nomina del Direttore Generale, svolge funzioni di vigilanza e coordinamento nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco. In particolare:
- a) sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili dei servizi e ne coordina l'attività;
 - b) autorizza le prestazioni straordinarie, i congedi ed i permessi dei responsabili dei servizi oltre alle missioni del personale comunale;
 - c) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e, se necessario, previa deliberazione della Giunta Comunale;
 - d) solleva contestazione di addebiti, istruisce il procedimento disciplinare ed applica le sanzioni con le modalità previste dal regolamento;
 - e) emana direttive e circolari.

Art. 47 **Responsabilità**

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore generale ed i dipendenti comunali sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazione di norme e sono tenuti al risarcimento del danno cagionato, secondo quanto previsto dalla legge.
2. Il Comune esercita il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili qualora abbia già provveduto al rimborso del danno.
3. La responsabilità personale sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o di ritardo ingiustificato di atti ed operazioni rispetto agli obblighi previsti dalla legge o dai regolamenti.

TITOLO IV - PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO I: INIZIATIVE POPOLARI

Art. 48

Partecipazione Popolare

1. Il Comune imposta la propria attività ai principi della partecipazione dei cittadini sia singoli che associati, anche su base territoriale, promuovendo organismi di partecipazione e garantendo con strumenti idonei l'esercizio per la tutela di situazioni giuridiche soggettive e di interessi collettivi incidenti nella sfera di competenza comunale e nell'ambito del proprio territorio.

2. Nel regolamento vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 49

Consultazioni

1. Il Comune favorisce la più ampia consultazione dei cittadini chiamandoli ad esprimersi sugli indirizzi politici e sui programmi che ne determinano l'attuazione. La consultazione avviene sia attraverso appositi referendum disciplinati all'art. 54, sia mediante altri strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi.

2. Il Consiglio, le commissioni consiliari e la Giunta dispongono, a tal fine, consultazioni delle forze economiche e produttive e di soggetti sociali operanti nel territorio che possano contribuire con la loro esperienza alla ricerca delle soluzioni più appropriate alle problematiche in discussione.

3. Gli organi comunali dispongono inoltre forme di consultazione della popolazione o di categorie e settori di essa attraverso strumenti di carattere statistico, avvalendosi di servizi operanti all'interno della struttura amministrativa comunale, anche con l'apporto di professionalità esterne, atti ad acquisire la migliore conoscenza su problemi di particolare rilevanza.

Art. 50

Istanze

1. I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al Sindaco istanze con le quali si chiedono ragioni su specifici aspetti dell'attività dell'amministrazione.

2. La risposta all'istanza viene fornita entro il termine massimo di 30 giorni dal Sindaco o dal responsabile del servizio, a seconda della natura politica o gestionale dell'aspetto sollevato.

3. Le modalità dell'istanza sono indicate dal regolamento, il quale deve prevedere i tempi, la forma scritta o altra idonea forma di comunicazione della risposta, nonché adeguate misure di pubblicità dell'istanza.

Art. 51 **Petizioni**

1. Tutti i cittadini possono rivolgersi, in forma collettiva, agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

2. Il regolamento determina la procedura della petizione, i tempi, le forme di pubblicità e l'assegnazione all'organo competente, il quale procede nell'esame e predispone le modalità di intervento del Comune sulla questione sollevata o dispone l'archiviazione qualora non ritenga di aderire all'indicazione contenuta nella petizione. In quest'ultimo caso il provvedimento conclusivo dell'esame da parte dell'organo competente deve essere espressamente motivato ed adeguatamente pubblicizzato.

3. La petizione è esaminata dall'organo competente entro 45 giorni dalla presentazione.

4. Se il termine previsto al comma terzo non è rispettato, ciascun consigliere può sollevare la questione in Consiglio, chiedendo ragione al Sindaco del ritardo o provocando una discussione sul contenuto della petizione. Il Presidente del Consiglio è comunque tenuto a porre la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

5. La procedura si chiude in ogni caso con un provvedimento espresso, di cui è garantita al soggetto proponente la comunicazione.

Art. 52 **Proposte**

1. I cittadini, nella misura minima di 100, possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il Sindaco trasmette, entro 30 giorni, all'organo competente con il parere dei responsabili dei servizi interessati ed eventualmente del Segretario, nonché del parere contabile se necessario.

2. L'organo competente deve adottare il provvedimento formale entro 45 giorni dal ricevimento della proposta.

3. Il regolamento disciplina le modalità delle proposte e dell'eventuale audizione dei proponenti, i mezzi di controllo di cui dispone il comitato promotore e le forme di pubblicità delle proposte e delle determinazioni dell'Amministrazione.

Art. 53 **Diritti di partecipazione**

1. I diritti di partecipazione di cui agli articoli 49,50,51 e 52 sono estesi a tutti coloro che, pur essendo cittadini di altri stati o apolidi, risiedono nel Comune di Rescaldina o vi esercitano la loro attività.

Art. 54 **Referendum comunali**

1. Nelle materie di competenza comunale possono essere indetti referendum consultivi al fine di concorrere alla determinazione dell'indirizzo politico-amministrativo, o abrogativi di tutto o parte di provvedimenti già adottati.

2. Sono escluse dalla potestà referendaria le materie attinenti la finanza comunale, tributi e tariffe, personale ed organizzazione degli uffici e dei servizi, le attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e gli argomenti già oggetto di

consultazione nell'ultimo quinquennio, le nomine e le designazioni. Non sono ammessi i referendum abrogativi per le norme statutarie e per gli atti politici o di indirizzo o comunque non aventi effetti amministrativi diretti sui cittadini.

3. I referendum sono indetti dal Sindaco su iniziativa del Consiglio comunale assunta con la maggioranza di due terzi dei componenti, o su richiesta di almeno un decimo dei cittadini che risultano iscritti nelle liste elettorali al momento dell'inizio della raccolta delle firme.

4. Sulla ammissibilità della richiesta decide il Comitato dei Garanti, di cui al successivo articolo, che può essere chiamato anche ad esprimersi in via preventiva sulla formulazione dei quesiti e sull'attinenza degli stessi alle materie suscettibili di consultazione referendaria, senza pregiudizio per la valutazione definitiva circa la sussistenza di tutti gli altri elementi richiesti dallo Statuto e dalle norme regolamentari.

5. Le consultazioni referendarie possono tenersi non più di una volta ogni anno, ma non in concomitanza delle tornate elettorali comunali e provinciali.

6. Il referendum è valido se vi partecipa almeno la metà dei cittadini aventi diritto al voto. S'intende approvata la risposta che abbia conseguito la maggioranza dei consensi validamente espressi.

7. Nei referendum abrogativi l'approvazione della proposta referendaria ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla proclamazione dell'esito del voto. Entro tale data il Consiglio Comunale è tenuto ad assumere gli eventuali provvedimenti necessari per regolamentare gli effetti del referendum ed eventualmente adottare la disciplina sostitutiva degli atti abrogati, in conformità all'orientamento scaturito dalla consultazione.

8. Nei referendum consultivi, il Consiglio Comunale adotta entro 120 giorni dalla proclamazione dell'esito della consultazione le determinazioni conseguenti, coerentemente alle indicazioni espresse dagli elettori. Il mancato recepimento delle indicazioni referendarie deve essere adeguatamente motivato ed adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

9. Nel regolamento vengono stabilite le modalità di attuazione dei referendum.

Art. 55 **Comitato dei garanti**

1. Il Comitato dei Garanti è costituito dal Consiglio Comunale all'inizio del mandato o comunque entro la prima seduta utile successivamente alla presentazione della proposta di referendum da parte del comitato promotore.

2. Il Comitato è composto da tre membri di cui due scelti fra magistrati a riposo, professori universitari di ruolo o fuori ruolo di discipline giuridiche, avvocati o notai, esperti in materia giuridica e/o amministrativa, designati uno dalla maggioranza e uno dalla minoranza. Il terzo componente, che assumerà le funzioni di Presidente, è proposto nell'ambito della conferenza dei capigruppo, tra magistrati a riposo o, in alternativa, fra Segretari Comunali a riposo.

3. Il Comitato è costituito con deliberazione del Consiglio Comunale con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta la votazione è ripetuta in successiva seduta, da tenersi entro trenta giorni dalla prima, e il Comitato è costituito con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

4. Ai componenti del Comitato dei Garanti è riconosciuto un gettone, a titolo di rimborso spese per tutte le attività connesse al referendum. L'importo verrà determinato nella stessa deliberazione di costituzione.

Art. 56
Libere forme associative

1. Il Comune riconosce e valorizza le libere forme associative, il volontariato e gli organismi operanti nel territorio con fini sociali, culturali e sportivi non aventi scopo di lucro, quali strumenti di espressione e di partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale.

2. A tal fine il Comune:

- a) sostiene i programmi e le attività delle associazioni aventi finalità riconosciute di interesse dell'intera comunità, attraverso l'erogazione di contributi, secondo le norme del relativo regolamento, l'assunzione di iniziative comuni e coordinate ad altre forme di incentivazione;
- b) definisce le forme di partecipazione delle associazioni all'attività di programmazione dell'Ente e ne garantisce comunque la rappresentanza negli organismi consultivi istituiti;
- c) può affidare alle associazioni o a comitati appositamente costituiti l'organizzazione e lo svolgimento di attività promozionali, ricreative e in generale attività di interesse pubblico da gestire in forma sussidiaria o integrata rispetto all'Ente;
- d) coinvolge le associazioni del volontariato nella gestione dei servizi e nella attuazione di iniziative sociali e culturali.
- e) mette a disposizione immobili e risorse strumentali, secondo la disciplina regolamentare.

3. Per essere ammesse a fruire del sostegno del Comune ed esercitare attività di collaborazione con il Comune le associazioni devono preventivamente dimostrare la rispondenza della propria attività alle finalità previste dalla presente norma, garantire la libertà d'iscrizione all'associazione di tutti i cittadini residenti nel comune ed assicurare la rappresentatività e l'elettività delle cariche, nonché la pubblicità degli atti, degli organi sociali e dei bilanci. Le associazioni debbono essere costituite secondo le norme per gli Enti no profit.

4. Le associazioni operanti sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale, in possesso di detti requisiti sono iscritte nell'albo delle associazioni su richiesta del legale rappresentante.

5. L'albo è annualmente aggiornato con le modalità stabilite nel regolamento.

CAPO II: PUBBLICITA' E ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 57
Diritto di accesso e di informazione ai cittadini

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal Regolamento, anche per via telematica attraverso il sito internet istituzionale del Comune, in nome della trasparenza degli stessi.

2. Il Regolamento, oltre ad individuare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

3. Al fine di garantire a tutti i cittadini la possibilità di una effettiva partecipazione, il Comune cura l'informazione alla comunità attraverso la pubblicazione di stampati, l'affissione di manifesti e le altre forme di comunicazione compresa quella telematica.

Art.58
Partecipazione al procedimento

1. I cittadini hanno diritto a partecipare attivamente ai procedimenti amministrativi che producano effetti giuridici diretti in loro confronto o ai quali per legge debbono intervenire.

Art. 59
Publicità degli atti amministrativi

1. Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione solo quando la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Art. 60
Azione popolare

1. Ciascun elettore del Comune può far valere, innanzi a qualunque organo di giurisdizione, le azioni ed i ricorsi che spettano al Comune.

2. La Giunta Comunale, in base all'ordine emanato dal Giudice, di integrazione del contraddittorio, delibera la costituzione del Comune nel giudizio, a condizione che, in caso di soccombenza, le spese siano a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso.

3. Le associazioni di protezione ambientale, riconosciute a norma di legge, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del Giudice Ordinario che spettino al Comune, conseguenti a danno ambientale.

CAPO III: DIFENSORE CIVICO (Abrogato intero capo)

Art. 61
Istituzione - elezione - durata in carica

Art. 62
Funzioni

TITOLO V - ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO I: SERVIZI

Art. 63

Servizi pubblici locali

1. Il Comune provvede alla gestione dei servizi rivolti a promuovere e garantire lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune eroga i servizi pubblici con criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità nei confronti degli utenti, garantendo anche il diritto ad una completa informazione.
3. Il Consiglio Comunale individua la forma di gestione dei servizi più idonea tra quelle consentite dalla legge, in relazione alle caratteristiche ed alla natura del servizio e secondo criteri di economicità ed efficienza.
4. La gestione dei servizi può essere perseguita anche attraverso forme di collaborazione od in consorzio con altri enti pubblici.
5. I servizi possono essere erogati inoltre attraverso società a capitale interamente pubblico o attraverso società miste, partecipate dal Comune ed aperte all'apporto di soggetti privati.
6. Fatta salva la disciplina legislativa in materia tributaria, per l'erogazione dei servizi di propria competenza il Comune applica tariffe e contribuzioni a carico degli utenti in modo da conseguire il necessario equilibrio tra costi e ricavi.
7. La compartecipazione alla spesa per l'erogazione dei servizi a carattere sociale è determinata tenendo conto delle condizioni economiche e sociali degli utenti, applicando agevolazioni e forme di esenzione totale o parziale.
8. Anche in tale ipotesi il gettito tariffario dovrà garantire un adeguato livello di copertura dei costi, considerando gli eventuali trasferimenti di risorse da parte di enti e privati e le altre entrate finalizzate.
9. Le condizioni economiche per le prestazioni agevolate vengono definite in apposito regolamento, secondo le disposizioni legislative in materia.
10. Tutte le deliberazioni per la scelta delle modalità ed i servizi di cui ai successivi tre articoli sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 64

Gestione diretta dei servizi pubblici

1. Il Consiglio Comunale delibera l'assunzione dell'impianto e dell'esercizio diretto di nuovi servizi pubblici locali.
2. Nella deliberazione di assunzione diretta di un servizio, già affidato in appalto od in concessione, dovranno indicarsi le notizie richieste dalla normativa vigente.

Art. 65

Aziende speciali ed istituzioni

1. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione di aziende speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale, e ne approva lo Statuto.
2. Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di "istituzioni", organismo dotato di sola autonomia gestionale.

3. Organi dell'azienda e della istituzione sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente e il Direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

4. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio Statuto e dai Regolamenti; quelli delle istituzioni sono disciplinati dal presente Statuto e dai Regolamenti Comunali.

5. Spetta al Comune conferire il capitale di dotazione, determinare le finalità e gli indirizzi, approvare gli atti fondamentali, verificare i risultati della gestione, provvedere alla copertura degli eventuali costi sociali.

6. Il Sindaco riferisce al Consiglio Comunale sull'attività svolta dagli enti, aziende, istituzioni dipendenti e dalle società a partecipazione comunale, almeno una volta all'anno, in occasione dell'approvazione dei bilanci consuntivi, al fine di verificarne l'economicità della gestione e la rispondenza dell'attività alle esigenze dei cittadini.

7. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni, il capo dell'amministrazione dovrà attenersi a criteri individuati dal Consiglio, afferenti solo ed esclusivamente la professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico in quella tipologia di ente.

8. L'azienda e l'istituzione hanno l'obbligo del pareggio del bilancio.

Art. 66

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il Comune può approvare la costituzione o la partecipazione in società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici.

2. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote di partecipazione sono approvati dal Consiglio Comunale ed in ogni caso deve essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

3. Il Comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di comprovata competenza tecnica e professionale e può revocarli qualora non vengano rispettati gli eventuali indirizzi formulati dal Consiglio.

4. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società costituite o partecipate dall'Ente.

5. Il Sindaco o suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'Ente.

6. Gli amministratori nominati in rappresentanza del Comune devono presentare annualmente al Consiglio Comunale una relazione sull'attività svolta e sull'andamento della società.

CAPO II: FORME COLLABORATIVE

Art. 67

Principio di cooperazione

1. L'attività dell'Ente, diretta a conseguire obiettivi di interesse comune con gli altri enti locali, si organizza avvalendosi dei moduli e degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.

2. In particolare il Comune si doterà, eventualmente in collaborazione con altri enti locali, di una struttura di protezione civile secondo le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 68 **Convenzioni**

1. Il Comune promuove la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, anche individuando nuove attività di comune interesse, ovvero l'esecuzione e la gestione di opere pubbliche, la realizzazione di iniziative e programmi speciali ed altri servizi. Privilegia la stipulazione di apposite convenzioni con altri enti locali o loro enti strumentali.

2. Le convenzioni contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge sono approvate dal Consiglio Comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 69 **Consorzi**

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, promuove la costituzione dei consorzi tra enti per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'articolo precedente.

2. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei componenti, unitamente alla convenzione, approva lo Statuto del Consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il Consorzio assume carattere polifunzionale quando si intende gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

5. Non è possibile costituire più di un consorzio tra gli stessi enti locali.

Art. 70 **Accordi di programma**

1. Il Comune per la realizzazione di opere, interventi o programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano dell'attivazione di un procedimento complesso per il coordinamento e l'integrazione delle attività di più soggetti interessati, promuove e conclude accordi di programma.

2. L'accordo, oltre alle finalità perseguite, deve prevedere le forme per l'attivazione dell'eventuale arbitrato e degli interventi surrogatori ed, in particolare:

- a) determinare i tempi e le modalità delle attività preordinate e necessarie alla realizzazione dell'accordo;
- b) individuare attraverso strumenti appropriati quali il piano finanziario, i costi, le fonti di finanziamento e le relative regolazioni dei rapporti fra gli enti coinvolti;
- c) assicurare il coordinamento di ogni altro connesso adempimento.

3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, con l'osservanza delle altre formalità previste dalla legge, nel rispetto delle funzioni attribuite con lo Statuto.

TITOLO VI - FINANZA E CONTABILITA'

Art. 71 Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del Comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, dal regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune é titolare di autonomia finanziaria riconosciuta dalla legge fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il Comune è, altresì, titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 72 Attività finanziaria

1. Il Comune istituisce, abolisce e regola con deliberazione consiliare le imposte, tasse e tariffe nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge.
2. La potestà impositiva viene svolta nel rispetto dei principi dettati dal legislatore in materia di statuto dei diritti del contribuente, mediante l'adeguamento dei regolamenti e degli atti amministrativi.
3. I cittadini contribuenti hanno facoltà di interpello in merito all'applicazione delle disposizioni tributarie. Le modalità d'esercizio di tale facoltà sono rinviate al regolamento sulla partecipazione.
4. Il responsabile del tributo deve far pervenire risposta scritta e motivata, entro 120 giorni, al contribuente che ha presentato istanza di interpello.
5. Il Comune, nel definire il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

Art. 73 Contabilità e bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione, corredato dalla relazione previsionale programmatica e dal bilancio pluriennale, redatta per programmi, progetti ed interventi.
2. La Giunta Comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia della azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti.
3. Al conto consuntivo del Comune sono allegati l'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle società nelle quali l'Ente ha una partecipazione e, possibilmente, il conto consuntivo dei consorzi ai quali partecipa il Comune.
4. I contenuti significativi e caratteristici del bilancio annuale saranno resi noti ai cittadini ed agli organismi di partecipazione con adeguati mezzi informativi.

Art. 74
Controllo interno, di gestione e qualità

1. Nel regolamento di contabilità devono essere previsti criteri, metodologie e scritture contabili che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, nonché l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa rispetto agli obiettivi prefissati.

2. I responsabili dei servizi relazioneranno periodicamente circa la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio relativi ai servizi ed uffici cui sono preposti con gli scopi perseguiti dell'Amministrazione e possono presentare rilievi ed osservazioni.

3. La Giunta trasmette al Consiglio, almeno una volta durante l'esercizio, una relazione sullo stato di attuazione dei programmi e sulla situazione aggiornata del bilancio con le indicazioni delle variazioni finanziarie intervenute, degli impegni assunti e dei pagamenti effettuati.

4. Per i servizi erogati all'utenza, la Giunta definisce gli standard qualitativi e quantitativi delle prestazioni o determina indicatori e parametri idonei a valutare in maniera comparata nel tempo e nello spazio i risultati conseguiti.

5. Il livello qualitativo e quantitativo dei servizi viene verificato periodicamente con gli utenti attraverso idonee forme di consultazione, anche a campione, ed è costantemente adeguato al mutare delle esigenze e della domanda.

6. Il regolamento disciplina i casi in cui è possibile avvalersi di professionalità esterne all'Ente o di società ed organismi specializzati.

7. Il Comune è tenuto inoltre ad approvare una Carta dei Servizi in cui prevedere, tra l'altro, idonee forme di rilevazione del grado di soddisfacimento della clientela.

Art. 75
Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dal Consiglio Comunale nei modi e tra le persone indicate dalla legge, che abbiano i requisiti per la carica a consigliere comunale. L'esito della votazione deve garantire la presenza di un componente designato dai gruppi di minoranza.

2. Il collegio dei revisori esercita l'attività istituzionale quale organo autonomo.

3. Non possono essere nominati revisori dei conti: i consiglieri ed amministratori in carica, i parenti ed affini entro il 4° grado dei componenti della Giunta in carica, nonché gli amministratori di enti, istituzioni o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte alla vigilanza del Comune e coloro che, in base a specifiche norme, non possono esercitare l'incarico.

4. I revisori che abbiano perso i requisiti di eleggibilità o siano stati cancellati o sospesi dal loro ruolo professionale, decadono dalla carica.

5. Per la decadenza dall'ufficio valgono le norme previste per i consiglieri comunali.

6. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di revisore, il Consiglio procede alla surrogazione entro 30 giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli rimasti in carica.

7. Il regolamento di contabilità disciplina l'organizzazione e le modalità di funzionamento dell'ufficio dei revisori dei conti, individua le funzioni di verifica, di proposta e di garanzia, oltre ai sistemi e meccanismi tesi ad assicurare idonee forme di collegamento e cooperazione tra gli organi politici e burocratici del Comune ed i revisori.

8. I revisori dei conti esplicano le proprie funzioni di collaborazione con il Consiglio anche partecipando, su richiesta, alle sedute consiliari ed alle commissioni in cui sia messo all'ordine del giorno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo.

9. Oltre ai compiti indicati ai commi precedenti, il collegio dei revisori dei conti è tenuto a fornire pareri su specifici atti se espressamente richiesti dal Consiglio Comunale, dalla Giunta Comunale e dal Sindaco.

10. Per le variazioni di bilancio adottate in via d'urgenza dalla Giunta, il parere al collegio viene richiesto in sede di ratifica consiliare.

TITOLO VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76

Revisione dello Statuto

1. Le modifiche approvate potranno essere revisionate dopo un anno dalla loro entrata in vigore.

2. Ogni iniziativa di revisione statutaria respinta dal Consiglio Comunale può essere rinnovata decorso un anno dalla delibera di reiezione.

3. L'abrogazione totale dello Statuto deve essere esplicitamente dichiarata nella delibera di approvazione del nuovo Statuto.

4. Lo Statuto è a disposizione dei cittadini per la consultazione presso la sede comunale.

Art. 77

Adeguamento regolamenti

1. I regolamenti previsti dal presente Statuto sono deliberati entro un anno dalla entrata in vigore dello stesso.